

ALLEGATO "A" ALL'ATTO 75.768/34.819

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita una Fondazione intitolata alla memoria di Cattaneo Ernesto, denominata:

FONDAZIONE CATTANEO ERNESTO

La Fondazione si ispira e applica i principi del terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal codice civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del terzo settore la fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Cattaneo Ernesto ETS.

La Fondazione ha sede in Dorno, via Gramsci n. 15.

Possono essere istituita altresì sedi secondarie per una migliore organizzazione operativa.

SCOPO

Art. 2) La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e

alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive
modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive
modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa.

In particolare la Fondazione, che esaurisce le proprie
finalità nell'ambito territoriale della Regione
Lombardia, si propone di:

a) Sostenere allo studio giovani di Gropello Cairoli
che, avendo manifestato particolari attitudini in tale
attività, per ragioni economiche abbisognano di un
contributo finanziario.

La "Fondazione Cattaneo Ernesto" elargirà borse di
studio a studenti delle scuole medie superiori e
dell'Università sulla base delle modalità individuate al
successivo articolo 7.

In particolare verrà elargito un assegno per il biennio
delle scuole superiori, un assegno per il triennio delle
scuole superiori e un assegno per gli studenti

universitari;

b) Prestare assistenza fisico medico e psicologica ai malati colpiti da patologie gravi, in stato di indigenza, con particolare riferimento alle fasi terminali, nonché agli anziani in stato di indigenza e solitudine.

Pur privilegiando la zona di Gropello Cairoli e comuni limitrofi, le attività assistenziali della Fondazione potranno essere estese ad un territorio più ampio in funzione delle risorse aggiuntive disponibili e della struttura operativa conseguentemente sostenibile.

Si prefigurano forme assistenziali per le patologie gravi da svolgere prevalentemente presso le abitazioni dei malati, di supporto ai familiari o comunque a favore di ammalati soli che vivono nella loro residenza in condizione di disagio e di limitata autonomia.

In via eccezionale, l'assistenza potrà essere estesa ai soggetti ricoverati presso Istituti di Cura o Case per anziani.

Le funzioni assistenziali saranno prestate da persone di elevata specializzazione così come da soggetti comuni preposti a funzioni più generiche purchè dotati tutti di idonei requisiti morali.

Tale personale sarà raccolto preferibilmente nei campi del volontariato anche se non si potranno escludere

rapporti retribuiti; la Fondazione potrà quindi avvalersi della collaborazione professionale e/o specialistica di personale retribuito, ma dovrà privilegiare i contributi offerti dal volontariato in forme personali o collettive.

È prevista la possibilità di stipulare convenzioni con Istituti Pubblici o privati che finanzino le attività connesse agli scopi della Fondazione.

Le attività della Fondazione saranno regolate da un regolamento interno.

Art. 3) La Fondazione può esercitare attività diverse di cui al precedente articolo 2) purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a' sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può emettere "Titoli di Solidarietà".

PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio iniziale della Fondazione, reso disponibile dal fondatore Sig. Cattaneo Franco, si compone di beni mobili ed immobili, la cui consistenza è quella risultante dall'inventario redatto dal dott. Paolo Sedino, Notaio in Garlasco, in data 18 giugno 2001 (diciotto giugno duemilauno) n. 80238/19313 di Repertorio, registrato a Vigevano il 9 luglio 2001 (nove luglio duemilauno) al n. 1825 Serie 1.

Il patrimonio sarà quindi costituito in via puramente indicativa altresì:

- dagli altri beni immobili ed mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonchè da elargizioni o contributi da parte di enti e privati;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che l'organo amministrativo della Fondazione delibererà di destinare a incrementare il patrimonio, al netto delle somme erogate per le borse di studio e delle spese di gestione.

Il patrimonio della Fondazione, amministrato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere modificato mediante alienazione di talune attività e acquisto di altre, permute e simili, secondo criteri di conservazione di esso in termini di valore reale.

ENTRATE

Art. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti, la

Fondazione disporrà delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- le oblazioni o contributi di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

Le rendite verranno erogate secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 2 e 7 del presente statuto.

ORGANI

Art. 6) Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7) La gestione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è costituito dai signori:

Cucchi Battista, Gasperetti Andrea, Santafede Maria Luisa, Camponeschi Germana e Moroni Pietro Siro che dureranno in carica per tutta la vita salvo dimissioni e sono sostituibili per impossibilità fisica o decesso, da eredi diretti disposti ad accettare, entro 60 giorni dalla comunicazione A/R inviata dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza di eredi diretti disposti

ad accettare, i componenti saranno sostituiti da altra

persona scelta con decisione dei seguenti enti:

- il Sindaco del Comune di Gropello Cairoli in caso di sostituzione di Cucchi Battista;

- il Presidente dell'Ordine dei Medici di Pavia in caso di sostituzione di Gasperetti Andrea;

- il Comitato Provinciale della Croce Rossa di Pavia in caso di sostituzione di Santafede Maria Luisa;

- il Parroco di Gropello Cairoli in caso di sostituzione di Camponeschi Germana;

- l'Anfasc di Pavia in caso di sostituzione di Moroni Pietro Siro.

Il sesto membro è di nomina del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito Verbale che verrà trascritto nel libro Verbali del Consiglio di Amministrazione di cui appresso.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente pro tempore e, se ritiene, un Vice Presidente che mantiene la carica per cinque anni; esso è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio.

I Consiglieri non avranno diritto a compensi salvo rimborso delle spese documentabili conseguenti allo svolgimento di compiti d'Istituto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare

annualmente i programmi di attività della Fondazione e prevedere, con i più ampi poteri, all'amministrazione ordinaria e straordinaria per il migliore raggiungimento degli scopi della Fondazione, osservate le norme di legge.

Tuttavia la scelta dei beneficiari delle borse di studio sarà effettuata insindacabilmente delle stesse persone e con le stesse modalità sopra previste per la nomina e la sostituzione degli amministratori e senza che ai detti beneficiari sia riconosciuto alcun diritto o pretesa al riguardo.

Al Consiglio di Amministrazione spetta di stabilire di anno in anno la soglia degli "ottimi risultati" in considerazione anche delle singole circostanze e delle domande che saranno presentate, nonché la data al di là della quale le domande non saranno ritenute valide agli effetti delle ammissioni alle borse di studio.

L'ammontare complessivo massimo delle borse di studio non potrà comunque annualmente eccedere l'importo delle rendite nette annualmente prodotte dal patrimonio della Fondazione previa detrazione di tutte le spese.

In particolare il Consiglio di Amministrazione adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione dell'attività istituzionale, approva i bilanci, i Regolamenti di Amministrazione e di servizio, sospende o

licenzia eventuali dipendenti, regola i rapporti con i collaboratori siano essi volontari o remunerati, provvede a deliberare le modificazioni dello statuto da sottoporre alle competenti autorità, il tutto nel rispetto della vigente normativa in materia e provvede altresì all'emanazione dei regolamenti interni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno quattro volte all'anno in sede ordinaria e una volta all'anno in sede straordinaria e ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno, dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento dal Vice Presidente ove nominato, con lettera raccomandata contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione stessa. In assenza delle formalità suddette, il Consiglio si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi membri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le proposte modifiche statutarie sono deliberate dalla

totalità dei componenti il Consiglio. Ogni modifica allo statuto dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità Regionale Lombarda.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti da un segretario e devono essere trascritti in ordine cronologico su registri regolarmente vidimati.

Le funzioni di Segretario possono essere svolte anche da un membro del Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE

Art. 8) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori per singole operazioni determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'applicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo, cura l'osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso di urgenza

ogni provvedimento opportuno sottoponendolo al ratifica
del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa
le veci il Vice Presidente ove nominato, o in mancanza,
il Consigliere di maggiore anzianità di appartenenza al
Consiglio.

In corrispondenza del rinnovo dei componenti elettivi
del Consiglio di Amministrazione dovrà prendersi a nuova
votazione per il rinnovo ovvero la riconferma del
Presidente della Fondazione.

Il Presidente può essere convocato dal Consiglio di
Amministrazione, a maggioranza dei suoi componenti, soli
in caso di compimento di illeciti penalmente rilevanti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

Art. 9) L'Organo di Controllo è composto da un Sindaco
nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto
tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30
del Codice del Terzo Settore.

Il riscontro della gestione finanziaria, l'accertamento
della regolare tenuta delle scritture contabili da parte
della Fondazione sono rimesse al Revisore dei Conti,
scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori
contabili, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti
dalla legge.

Il Revisore dei Conti esprime il proprio parere mediante relazione scritta su bilanci della Fondazione ed effettua le verifiche di cassa; può assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura un carica tre anni e può essere riconfermato.

Al revisore Legale dei Conti si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ESERCIZI FINANZIARI

Art. 10) L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà il 31 dicembre 2002.

Il Consiglio redigerà entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonchè il bilancio sociale a' sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione può predisporre, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nè direttamente,

nè indirettamente, salvo che nei casi imposti e consentiti dalla legge.

È altresì fatto divieto di tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione della Fondazione o che alla stessa siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali alla Fondazione; il presente divieto si applica anche ai congiunti, parenti o affini fino al quarto grado.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale o di quelle ad essa direttamente connesse.

Il servizio di cassa è eseguito, di regola, da un Istituto di Credito di nota solidità, designato dal Consiglio di Amministrazione.

ESTINZIONE

Art. 11) La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo

